

ATTO N. DD 4507

DEL 14/09/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 197

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI GRUGLIASCO – VARIANTE PARZIALE “A56” AL P.R.G.C. VIGENTE – D.C.C. N. 60 DEL 20/07/2021 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’ ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Grugliasco** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 26 aprile 2017, quale Variante Generale al PRG;
- ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 49 del 26/09/2019, n. 55 del 13/11/2019, n. 79 del 18/12/2019, n. 65 del 11/11/2020 e n. 26 del 28/04/2021 cinque Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 60 del 20 luglio 2021, il progetto preliminare della Variante parziale “A56” al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in formato digitale su CD con Nota prot. n. 46767 del 19/08/2021, (ns. prot. n. 86607 del 20/08/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;
(Prat. n. VP-18/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/1991 in notevole incremento ed evidenziano, nel periodo successivo 1991-2011 un significativo decremento;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d’Uso del Suolo, 814 ettari sono inseriti nella “Classe I^{sa}” (dei quali 548 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in “Classe II^{sa}” (dei quali 396 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola);
- è compreso nella Zona omogenea 2 “*AMT OVEST*” della Città Metropolitana di Torino, costituita da 14 Comuni, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato



Città metropolitana di Torino

“Ovest”, (di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2) quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasse;

- ai sensi dell’articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è classificato quale “polo medio” e centro di I[^] livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma - e quale ambito produttivo di livello 1, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), mentre risulta compreso tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - media rilevanza -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti “Progetti strategici di trasformazione territoriale” - *Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione*;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà Scientifiche;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone; è interessato dalle linee ferroviarie: Torino-Bardonecchia-Modane e Torino-Orbassano Scalo ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

preso atto che il Comune di Grugliasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e alla Normativa inerente le attività commerciali;

accertato che:

- la Variante interessa la revisione del master plan dell’area di intervento n. 56 “Amato”, oggetto in data 11/03/2019 del Tavolo Tecnico “Area Speciale di C.so Marche”, convocato con Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 40 delle N.d.A. del PTC2, al termine della quale: “*Gli Enti rappresentati in Conferenza, assumono la determinazione di qualificare la proposta di intervento coerente con le finalità dell’Area Speciale di Corso Marche, ai sensi dell’art. 40 delle N.d.A. del PTC2, con esclusivo riferimento alla disciplina del Piano Territoriale vigente. La presente determinazione viene assunta esclusivamente nel merito delle prescrizioni stabilite dal citato art. 40 delle N.d.A. del PTC2, restando in capo all’Amministrazione Comunale proponente, la scelta delle eventuali procedure urbanistiche necessarie all’attuazione degli interventi, che saranno oggetto delle opportune valutazioni, relative alla tipologia scelta ed al rispetto della normativa di carattere generale.*” (Cfr. Verbale del Tavolo Tecnico 11/03/2019).
- con nota prot. n. 51189 del 08/09/2021 trasmessa con PEC (ns. prot. n. 93693 stessa data) il Comune di Grugliasco, motivando la scelta di non convocare il Tavolo di corso Marche, si rendeva comunque disponibile a richiedere la convocazione qualora la Città metropolitana lo ritenesse necessario;
- verificati gli interventi di modifica proposti e concordando con la scelta dell’Amministrazione comunale di non convocare il Tavolo di c.so Marche, si conferma che le variazioni urbanistiche proposte, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera c) delle Norme di Attuazione del PTC2, approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, sono compatibili con la disciplina della salvaguardia prevista dalle N.d.A. del PTC2;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C.

vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 60 del 20/07/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitata, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a rivedere il mix funzionale della seconda fase della proposta di trasformazione urbana dell'ambito urbano costituito dalle aree d'intervento di Piano "n. 56 "Armano"" (seconda fase) e "n. 58 "Di Vittorio"" (prima fase), presentate dalla SOGI. Srl., modificando il precedente master plan oggetto della Variante parziale al PRG "Z19a e Z19b". Nel dettaglio viene proposto:

- l'aggiornamento della scheda sub-zona urbanistica Z19b;
- la ridefinizione dei due lotti "la" e "lb";
- l'individuazione di un'area privata da destinare a verde convenzionata con il Comune;
- l'incremento della superficie utile lorda (SUL) con destinazione al commercio al dettaglio da 5.500 mq a 7.600 mq, pari la 40% della SUL complessiva (19.000 mq);
- l'estensione delle destinazione d'uso ammesse (attività per il benessere della persona, solarium, centri estetici e palestre);
- la riduzione della destinazione d'uso residenziale (pari a 3.700 mq);
- il recepimento del vincolo apposto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino su parte del complesso della cascina Armano;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Relazione di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica", trasmesso con PEC dal Comune, congiuntamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, alla Direzione "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 60 del 20/07/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/10/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;



Città metropolitana di Torino

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale "A56"** al P.R.G.C. vigente del Comune di Grugliasco, adottato con deliberazione C.C. n. 60 del 20/07/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Grugliasco, vengono formulate le seguenti osservazioni:
 - richiamando quanto previsto alla lettera e) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: "**non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;**" e al comma 7 : ".....**La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente.....**", evidenza a titolo di apporto collaborativo che:
 - la capacità insediativa di riferimento è quella del Piano vigente e non quella del Piano approvato nel 2017;
 - il Comune di Grugliasco a norma di Legge non è tenuto a verificare tale parametro, non potendo incrementare la CIR con lo Strumento della Variante parziale;
 - in riferimento alla verifica sulla variazione degli standard artt. 21 e 22 della L.U.R.(lettere c) e d) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.) che in questo caso specifico comporta la diminuzione degli standard (di 12.374 mq), si propone per maggiore chiarezza, di non utilizzare come parametro di riferimento il rapporto mq/abitanti. Le variazioni degli standard proposte con le Varianti parziali rapportate ad una CIR importante come quella del Comune di Grugliasco assume valori decimali irrisori, difficilmente

comparabili al parametro assunto (correttamente) alla seconda cifra decimale se non facendo degli arrotondamenti. Motivo per il quale si propone a titolo di apporto collaborativo di segnalare:

- la superficie desunta dal prodotto della CIR per 0,5 mq/ab che fornirà i metri quadrati massimi e minimi entro i quali variare gli standard;
- la superficie degli standard modificata con l'ultima Variante urbanistica approvata;
- la superficie degli standard modificata con lo strumento urbanistico adottato che sommata alle variazioni complessive del punto precedente, consentirà una verifica più puntuale;
- per quanto attiene la verifica sull'aumento delle attività economiche si richiama quanto previsto alla lettera f) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è previsto: *“non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;”*. Si suggerisce di segnalare:
 - la superficie territoriale e la SUL delle attività economiche del PRG vigente che anche in questo si ritiene inopportuno acquisire quella prevista nel Piano del 2017;
 - la quota pari al 2% della superficie territoriale e della SLP;
 - l'aumento raggiunto con l'ultima Variante urbanistica approvata per entrambi i parametri;
 - l'aumento proposto con la Variante parziale adottata;
- si propone a titolo collaborativo di rettificare il seguente passo, desunto dalle prescrizioni della scheda in variante *“Area di intervento “Armano” 56”*, presente nell'elaborato *“Album dei progetti delle aree di intervento”*, in cui è citato: *“L'insediamento di medie e grandi strutture di vendita è subordinata all'individuazione di una localizzazione commerciale urbana non addensata L1.....”* con il seguente *“Se si insediassero medie o grandi strutture di vendita, non essendo l'area vincolata ai soli esercizi di vicinato, le stesse saranno subordinate all'individuazione di una localizzazione commerciale urbana non addensata L1...”*. A seguito dell'auto riconoscimento della nuova L1, a cura del proponente, l'Amministrazione comunale dovrà procedere con la prima Variante urbanistica utile ad aggiornare la cartografia del Piano con la perimetrazione della Localizzazione;
- accertato che l'area di intervento n. 56 “Amato” è stata oggetto in data 11/03/2019 del Tavolo Tecnico “Area Speciale di C.so Marche”, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera c) delle Norme di Attuazione del PTC2, esaminati gli atti della Variante e la Nota integrativa del Comune di Grugliasco, prot. n. 51189 del 08/09/2021 trasmessa con PEC (ns. prot. n. 93693 stessa data), si conferma quanto verbalizzato nel Tavolo Tecnico ritenendo che i contenuti edilizi rappresentati siano compatibili con la disciplina della salvaguardia prevista dalle N.d.A. del PTC2, con la precisazione che nel permesso di costruire o nel titolo abilitativo venga precisato quanto previsto dal comma 4 dell'art. 39 delle N.d.A. del PTC2: *“Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.”*
- la Direzione “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”*”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - *“In caso di silenzio l'iter procede”*;

3. **di trasmettere** al Comune di Grugliasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di



competenza.

Torino, 14/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea